

CAMERA DEI DEPUTATI N. 678

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAZZOLI, SODDU, GITTI, CRISTOFORI, ZARRO, SANGALLI, FAUSTI, AUGELLO, FORNASARI, SARTI, USELLINI, ZUECH, ALESSI, ANDREOLI, ARMELLIN, ASTONE, AZZARO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BODRATO, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BROCCA, CACCIA CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CARRUS, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIERFERDINANDON CASTAGNETTI PIERLUIGI, COLONI, CONTU, D'ANGELO, DE GENNARO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FOTI, FRASSON, GALLI, GARAVAGLIA, GELPI, GRIPPO, LATTANZIO, LEONE, LUCCHESI, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PIREDDA, PORTATADINO, PUJIA, QUARTA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RICCI, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROSINI, RUSSO RAFFAELE, SENALDI, SILVESTRI TANCREDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI ZANIBONI, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO, BONETTI, FRONZA CREPAZ

Presentata l'8 luglio 1987

Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le istanze volte al decentramento della giurisdizione sono ormai antiche ed hanno trovato inizialmente autorevoli affermazioni e significativi momenti di confluenza politica per il contenzioso contabile.

La Corte costituzionale, con sentenze 3 giugno 1966, n. 55, e 9 aprile 1968, n. 33, ebbe a dichiarare costituzionalmente illegittime, rispettivamente, le norme relative

alla composizione ed al funzionamento dei consigli di prefettura, quali organi di giurisdizione contabile di primo grado a livello locale, ed alcune norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, istitutivo della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta cui, nell'ambito regionale, competeva anche la giurisdizione già dei predetti consigli.

Con giurisprudenza costante, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti hanno ritenuto che, per effetto delle cennate pronunce della Corte costituzionale, le funzioni giurisdizionali in materia di conti e di responsabilità già assolute dai consigli di prefettura siano state assorbite nella giurisdizione generale della Corte dei conti, quale unica magistratura competente nella materia, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, e che di conseguenza, venuto meno il suddetto giudice di primo grado, nessun altro giudice possa ad esso subentrare che non sia la stessa Corte dei conti, come effetto della espansione della sua giurisdizione.

Questo indirizzo giurisprudenziale ha trovato autorevole conferma nella sentenza 20 luglio 1968, n. 2616, ed in successive della Corte di cassazione a sezioni unite. Questa ha, tra l'altro, ritenuto che la Corte dei conti, in forza dell'articolo 103 della Costituzione, abbia acquistato « una competenza generale in materia di contabilità pubblica » ed ha perciò affermato che delle controversie, già devolute ai consigli di prefettura, si debba riconoscere « la Corte dei conti quale giudice di primo grado, con appello contro le sue decisioni alle sezioni riunite ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, esclusa la giurisdizione del giudice ordinario ».

Sostanzialmente negli stessi sensi si è pronunciata in prosieguo di tempo, la Corte costituzionale con sentenza 5 aprile 1971, n. 68.

L'estensione della giurisdizione della Corte dei conti quale giudice di primo grado in ordine ai giudizi sui conti degli enti locali è stata, quindi, possibile in via giurisdizionale, colmandosi, in tal modo, il vuoto che nell'ordinamento giuridico si era determinato a seguito della sentenza della Corte costituzionale.

D'altra parte, di questa situazione ormai consolidata ha preso atto lo stesso legislatore ordinario, il quale in più di una occasione ha previsto la giurisdizione della Corte dei conti nelle controversie in

materia di conti e di responsabilità riguardanti gli enti pubblici diversi dallo Stato. È sufficiente richiamare in proposito l'articolo 31 della legge n. 335 del 1976, contenente principi generali e di coordinamento in materia di contabilità regionale.

La conseguenza, peraltro a suo tempo prevista, è stata l'accentrarsi a Roma, presso le due sezioni giurisdizionali competenti nelle materie di contabilità pubblica, delle controversie contabili riguardanti tutto il settore pubblico ed in particolare i conti dei tesorieri degli oltre 8.000 comuni della Repubblica, determinando così il formarsi di un notevole arretrato ed una situazione certamente non compatibile con i principi del decentramento della giurisdizione cui si ispira la Costituzione e che, nel settore della giustizia amministrativa, è stato risolto con l'istituzione di appositi tribunali regionali.

Il problema quindi non può risolversi se non con l'istituzione, anche nell'ambito della giurisdizione contabile, delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in sede regionale.

A tal fine nel 1969 fu predisposto e presentato al Senato un disegno di legge, di iniziativa governativa, contraddistinto dal numero 752, relativo all'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti. Tale provvedimento, favorevolmente valutato dalla I Commissione del Senato, decadde per il sopravvenuto scioglimento delle Camere, proprio nel momento in cui stava per avere felice esito.

Altre iniziative legislative aventi lo stesso scopo sono state assunte nelle più recenti legislature, a riprova della costante attenzione del Parlamento al problema concernente l'istituzione di sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti, anche se le iniziative stesse non hanno trovato finora realizzazione.

La normativa contenuta nella presente proposta di legge si articola in quattro capi. Il primo (articoli 1-11) disciplina il decentramento giurisdizionale; il secondo (articoli 12-24) ed il terzo (articoli 25-45) prevedono snellimenti procedurali ed

adeguamenti strutturali concernenti la giurisdizione contabile, la giurisdizione pensionistica ordinaria e di guerra; il quarto (articoli 46-50) reca norme sul ruolo dei magistrati, sulla segreteria e sulle dotazioni organiche degli uffici, sulle notificazioni e sul conferimento di una delega al Governo per la raccolta in un testo unico e l'adeguamento alle nuove disposizioni delle norme relative all'organizzazione e alle procedure giurisdizionali della Corte dei conti.

Con riguardo al capo I il decentramento giurisdizionale, sulla scorta delle esperienze positivamente maturate in talune regioni ad autonomia speciale, non è limitato al contenzioso contabile ma riguarda anche i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli altri enti pubblici previsti dagli organi periferici dello Stato e di enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nel territorio delle regioni e delle province autonome.

L'istituzione di più sezioni a competenza territoriale ripartita ha comportato l'esigenza di prevedere l'istituto del regolamento preventivo di competenza. A ciò si è provveduto dettando una disciplina che nella massima parte si ispira all'analoga disposizione, già collaudata dall'esperienza, contenuta nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (articolo 31), concernente l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Nel capo II sono contenute norme sulla giurisdizione contabile che recano innovazioni alle modalità procedurali relative all'esame dei conti, al fine di renderne più efficace lo svolgimento e, nel contempo, di accrescere le garanzie dei contabili. Lo stesso fine di potenziare l'attività volta alla repressione del danno erariale nel rispetto della tutela delle posizioni giuridiche degli interessati è poi perseguito da quelle disposizioni che definiscono l'obbligo di denuncia dei fatti dannosi da parte dei soggetti che ne siano venuti a conoscenza; che regolano le funzioni inquirenti; che dispongono il controllo giudiziale dell'archiviazione de-

gli atti; che prevedono il perseguimento delle responsabilità per danno di importo modesto direttamente da parte dell'amministrazione; che disciplinano, infine, i provvedimenti cautelari.

Analoghe finalità di snellimento procedurale si propongono le disposizioni della sezione I del capo III per i giudizi in materia di pensioni civili e militari, nei quali, tra l'altro, è prevista la concentrazione nel collegio dell'attività istruttoria attualmente svolta dalla procura generale.

Le disposizioni della sezione II del capo III relative alle pensioni di guerra (articoli 31-43) presentano aspetti di particolare urgenza.

Come è noto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 854, concernente il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1931, n. 533, è stato avviato a soluzione l'annoso problema dell'arretrato in sede amministrativa, predisponendosi, attraverso il potenziamento dei servizi del Ministero del tesoro e lo snellimento delle procedure, lo smaltimento della giacenza entro tre o quattro anni al massimo.

Con tale provvedimento normativo non è stato invece risolto il problema, non meno annoso, del grave arretrato esistente in materia di pensioni di guerra anche in sede giurisdizionale (210.000 ricorsi pendenti).

In ordine alle cause di tale imponente ritardo e sugli opportuni criteri di intervento al fine di pervenire ad una definitiva soluzione della situazione di crisi in cui versa il settore, si sono pronunciate, previa approfondita analisi, le sezioni riunite della Corte dei conti, chiamate ad esprimere parere sullo schema di decreto delegato predisposto nella competente sede governativa in attuazione della sopra ricordata legge di delega 23 settembre 1981, n. 533.

Sullo schema di decreto delegato veniva altresì acquisito il parere delle Commissioni finanze e tesoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1 della già citata legge 23 settembre 1981, n. 533.

Tali Commissioni, nella seduta del 16 dicembre 1981 (Camera dei deputati) e del 16 e 17 dicembre dello stesso anno (Senato della Repubblica), esprimevano viva preoccupazione per il pesante contenzioso accumulatosi ed auspicavano un effettivo potenziamento delle strutture della Corte, l'adeguamento dell'organico dei magistrati ed ogni altra misura volta a smaltire l'imponente numero di ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra.

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non veniva recepita la parte relativa allo snellimento delle procedure giurisdizionali ed alla diversa strutturazione del processo in materia di pensioni di guerra, nonché all'aumento della dotazione organica del personale di magistratura, contenuta nello schema di provvedimento sopra ricordato.

Le disposizioni contenute nella sezione II del capo III tengono adeguato conto delle proposte formulate dalla Corte e dalle Commissioni parlamentari in ordine allo snellimento delle procedure, mentre per il potenziamento del personale di magistratura si provvede, in limiti ristretti, alla luce anche del decentramento giurisdizionale, prefigurato pure in materia di pensioni di guerra.

Come incisivo e determinante snellimento delle procedure giurisdizionali si è prevista la concentrazione in un unico magistrato facente parte del collegio dell'intera attività istruttoria attualmente esercitata dalla procura generale; l'intervento del procuratore generale viene altresì circoscritto — recependo integralmente le osservazioni formulate al riguardo dalle sezioni riunite della Corte — ai giudizi che vertono su questioni di massima o su questioni di giurisdizione ed ai giudizi di revocazione.

Si è provveduto, inoltre, a fissare un termine perentorio entro il quale il ricorrente dovrà concretamente attivarsi nell'ambito istruttorio del processo. In tal modo, realizzandosi una rapida e compiuta cognizione delle reali ragioni del contendere, si agevola il compito del ma-

gistrato istruttore sottraendolo al rischio di defatiganti ed infruttuose istruttorie ed offrendogli un sicuro indirizzo per le sue iniziative, ciò che non può non ripercuotersi favorevolmente sulla speditezza e sulla stessa proficuità della fase istruttoria.

Sono state altresì previste alcune ipotesi, in presenza delle quali il magistrato istruttore definisce il giudizio con decreto motivato, impugnabile con reclamo motivato al collegio entro il termine perentorio di novanta giorni.

È stata infine ammessa la possibilità di esperire il ricorso per violazione di legge alle sezioni riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese dalle sezioni giurisdizionali nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra.

Al riguardo occorre rilevare che, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, la giurisdizione in materia pensionistica è da ritenere, nella sostanza, più che una giurisdizione amministrativa esclusiva, una vera e propria giurisdizione civile e quindi, pur tenendo ben fermo che, a termini dell'articolo 111, ultimo comma, della Costituzione, il ricorso per Cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non può escludersi l'applicabilità del principio affermato nell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione il quale assume valore fondamentale dell'intero ordinamento delle giurisdizioni, in quanto diretto a garantire l'osservanza della retta attuazione giudiziale della legge, anche al di là della specifica individuazione dell'organo cui il ricorso, di regola, deve essere proposto.

Tali argomentazioni sono contenute, tra le altre, nell'ordinanza n. 73 del 6 ottobre 1982, pronunciata dalle sezioni riunite della Corte dei conti, con la quale sono stati rimessi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale concernente gli articoli 3, primo comma, ultima parte, e 67 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in relazione agli articoli 3, 111 e 125 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DECENTRAMENTO
GIURISDIZIONALE

ART. 1.

(Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali).

1. In ciascun capoluogo delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale, salvo che per la regione siciliana e per la regione Sardegna nelle quali continuano ad operare le sezioni già esistenti, è istituita una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con competenza estesa all'intero territorio della regione. Per la regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni aventi sede, rispettivamente, in Trento e in Bolzano, competenti per il territorio delle due province autonome.

ART. 2.

(Competenze delle sezioni giurisdizionali regionali).

1. Sono attribuiti alle sezioni di cui all'articolo 1, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesoriери e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari ed agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali e provinciali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte riguar-

danti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici ed organi periferici dello Stato e di enti pubblici nazionali aventi sede o uffici nella regione o nella provincia autonoma, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale o provinciale;

c) i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli altri enti pubblici previsti dalla legge, quando trattasi di provvedimenti emessi dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nel territorio della regione o della provincia autonoma;

d) altri giudizi interessanti gli enti territoriali in materia contabile e di pensioni attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. Le competenze di cui al comma 1 spettano, nella regione siciliana, per quanto non previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, alla sezione giurisdizionale istituita con l'articolo 1 dello stesso decreto legislativo.

ART. 3.

(Sezioni giurisdizionali centrali).

1. È soppressa la sezione giurisdizionale istituita con l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

2. Tre sezioni giurisdizionali centrali e le attuali sezioni giurisdizionali speciali giudicano rispettivamente nelle materie di contabilità pubblica, di pensioni civili, di pensioni militari e di pensioni di guerra, salve le competenze attribuite alle sezioni regionali e provinciali dall'articolo 2.

ART. 4.

(Composizione e funzionamento delle sezioni giurisdizionali).

1. Le sezioni giurisdizionali giudicano con un numero invariabile di cinque magistrati, le sezioni sono presiedute da un presidente di sezione o, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano dei magistrati.

2. Il presidente della Corte dei conti con sua ordinanza può disporre che le sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni.

3. Presso ciascuna sezione giurisdizionale regionale e provinciale è istituito un ufficio del pubblico ministero.

4. Qualora il carico di lavoro di una sezione giurisdizionale sia inferiore a quello normale individuato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti, i magistrati possono essere assegnati, su parere conforme dello stesso consiglio di presidenza, anche ad altre funzioni d'istituto nella medesima sede ovvero in sedi diverse.

5. Ove manchi in una sezione giurisdizionale il numero dei magistrati necessario per deliberare, il presidente della Corte dei conti provvede alla supplenza con magistrati appartenenti ad altre sezioni.

ART. 5.

(Assegnazione dei magistrati alle sezioni giurisdizionali e calendario delle udienze).

1. Il presidente della Corte dei conti all'inizio di ogni anno stabilisce la composizione delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza.

2. I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano all'inizio di ogni anno il calendario delle udienze e all'inizio di ogni trimestre la composizione dei collegi

giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza.

ART. 6.

(Appello alle sezioni riunite).

1. Contro le decisioni, in materia di contabilità pubblica, delle sezioni regionali e della prima sezione giurisdizionale centrale è ammesso l'appello alle sezioni riunite in sede giurisdizionale.

2. L'appello del pubblico ministero, oltre che dal titolare dell'ufficio di procura presso la sezione regionale, può essere anche proposto, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, dal procuratore generale, cui spetta, altresì, il potere di promuovere, in via di sostituzione, l'azione di responsabilità.

ART. 7.

(Regolamento preventivo di competenza).

1. Le parti, il pubblico ministero e qualsiasi interveniente nel giudizio possono eccepire l'incompetenza della sezione giurisdizionale adita, indicando quella competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale. L'incompetenza non è rilevabile d'ufficio.

2. L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, con ricorso notificato a tutte le parti in causa anteriormente alla prima udienza.

3. I giudizi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi d'ufficio, a cura della segreteria della sezione, alle sezioni riunite.

4. Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti.

5. Sull'istanza le sezioni riunite provvedono in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatta richiesta, ed il procuratore generale nella prima udienza successiva al termine di cui al comma 4.

6. L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dalla sezione giurisdizionale.

ART. 8.

(Regolamento di giurisdizione).

1. Nei procedimenti giurisdizionali previsti dalla presente legge, è applicabile l'articolo 41 del codice di procedura civile.

ART. 9.

(Funzioni del segretario delle sezioni giurisdizionali).

1. Il segretario delle sezioni giurisdizionali esercita — anche in udienza — le attività attribuite al cancelliere nel processo civile.

2. È abrogato il secondo comma dell'articolo 20 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

ART. 10.

(Gratuito patrocinio).

1. Presso la Corte e le sue sezioni regionali sono costituite commissioni per il gratuito patrocinio.

2. Ciascuna commissione è nominata annualmente con decreto del presidente della Corte ed è composta da due magistrati della Corte dei conti e di un avvocato patrocinante avanti le giurisdizioni superiori, designato dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori.

3. Presiede la commissione il magistrato più anziano.

4. Esercita le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti di sesto o settimo livello.

5. Per ciascun componente è nominato un supplente.

ART. 11.

(Disposizioni transitorie).

1. Le sezioni iniziano a funzionare a decorrere dal compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I giudizi di competenza, a norma dell'articolo 2, delle sezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alle sezioni regionali, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

3. Per il loro funzionamento le sezioni regionali si avvalgono delle strutture degli uffici periferici della Corte dei conti.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede, sulla base di un programma triennale e delle disponibilità indicate nella legge finanziaria, ad adeguare la consistenza degli uffici, alle esigenze delle sezioni regionali.

CAPO II

GIURISDIZIONE CONTABILE

ART. 12.

(Ambito della giurisdizione contabile).

1. Gli amministratori, i funzionari, gli impiegati ed agenti civili e militari dello Stato, delle regioni, province e comuni, nonché degli enti pubblici anche econo-

mici, che, nell'esercizio delle loro funzioni, per azione ed omissione imputabili anche a sola colpa cagionino danno alla finanza pubblica o al patrimonio pubblico sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. Sono del pari sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti i soggetti estranei alla pubblica amministrazione che esercitino funzioni o svolgano servizi pubblici nonché i privati che rechino danno all'ambiente o ai beni culturali.

ART. 13.

(Trasmissione dei conti giudiziali).

1. Gli organi competenti per la verifica in sede amministrativa dei conti giudiziali degli agenti contabili, sono tenuti a segnalare le irregolarità rilevate nei prescritti riscontri ed i fatti che possano dar luogo a responsabilità.

2. I conti rimessi a uffici centrali o regionali per la trasmissione alla Corte debbono essere accompagnati da elenchi riepilogativi nei quali sono poste in rilievo le ipotesi previste nel comma 1.

3. La competente sezione della Corte, con ordinanza emessa in camera di consiglio, può stabilire le modalità dei certificati di conformità nonché delle segnalazioni e dei riepiloghi riassuntivi.

ART. 14.

(Trasmissione dei conti consuntivi).

1. I conti consuntivi che i comuni e le province e gli altri enti od organismi sono tenuti a rendere in base alle disposizioni vigenti sono depositati presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale a cura delle amministrazioni interessate corredati da deliberazioni motivate degli organi deputati al controllo contenenti specifiche indicazioni delle irregolarità e dei fatti che possono dar luogo a responsabilità.

2. Le sezioni giurisdizionali con ordinanza emessa in camera di consiglio, con l'intervento del pubblico ministero individuano anche prima che siano ultimati gli adempimenti per la resa dei conti, gli elementi e la documentazione che debbono essere uniti ai conti stessi.

3. Al deposito dei conti delle province e di comuni con popolazioni superiori agli ottomila abitanti provvede la segreteria della sezione enti locali, ultimati gli adempimenti di competenza della sezione stessa.

ART. 15.

(Istruttoria dei giudizi di conto).

1. Il magistrato designato quale relatore del presidente della sezione procede all'esame del conto tenendo presenti le risultanze delle verifiche eseguite in sede amministrativa e, ove non riscontri irregolarità, ne dispone l'archiviazione, su conforme avviso del pubblico ministero.

2. Negli altri casi, salvo che non si rendano necessari provvedimenti interlocutori della sezione, il magistrato dispone con ordinanza gli adempimenti istruttori e assegna un termine per il loro espletamento da parte del contabile reggente o delle amministrazioni.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2, senza che l'adempimento sia intervenuto, il conto è iscritto a ruolo per il giudizio della sezione.

4. Il magistrato relatore può richiedere verifiche o accertamenti a funzionari della Corte assegnati ad appositi uffici di revisione presso ogni sezione giurisdizionale.

ART. 16.

(Rimessione dei conti alla sezione).

1. Il presidente della sezione, su richiesta del magistrato relatore, rimette alla sezione, perché pronunci sul conto e sulle connesse responsabilità, i giudizi per

i quali vi sia proposta di condanna o di provvedimenti interlocutori. Rimette in ogni caso, di ufficio, al giudizio della sezione, in camera di consiglio, con l'intervento del pubblico ministero, i conti per i quali non sia intervenuto il discarico e che non siano stati iscritti a ruolo, decorsi due anni dal deposito del conto nella segreteria della sezione.

2. Nei casi in cui il magistrato relatore concluda per la condanna del contabile, copia della relazione è notificata allo stesso a cura della segreteria della sezione, con l'indicazione della data dell'udienza. Il contabile può intervenire anche personalmente in giudizio.

ART. 17.

(Obbligo di denuncia).

1. I ministri, gli amministratori e i funzionari preposti ad uffici pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni vengano a conoscenza di fatto dannoso per la finanza o il patrimonio pubblico, debbono farne denuncia al pubblico ministero presso la Corte dei conti. Analogo obbligo incombe ai funzionari incaricati di attività ispettive ed ai componenti degli organi, anche interni, di controllo, nonché agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che vengano a conoscenza di fatti dannosi per l'ambiente o per i beni culturali.

2. Ogni giudice che nel corso di un giudizio ravvisi ipotesi di danno alla finanza pubblica o al patrimonio pubblico ne dà comunicazione al pubblico ministero presso la Corte dei conti.

ART. 18.

(Funzioni inquirenti).

1. I magistrati della Corte dei conti investiti di funzioni inquirenti hanno facoltà di accesso presso qualsiasi amministrazione pubblica e possono svolgere accertamenti diretti, di persona o a mezzo

di organi di polizia giudiziaria, o dell'ispettorato generale di finanza ovvero della guardia di finanza. I magistrati inquirenti possono ordinare il sequestro di documenti presso amministrazioni ed enti pubblici anche economici; possono ordinare inchieste o ispezioni, chiedere chiarimenti ed ordinare la esibizione di atti. Gli stessi magistrati possono procedere a interrogatori, operare confronti, raccogliere deposizioni e disporre consulenze tecniche.

2. Il procuratore generale può avocare a sé, con provvedimenti motivati, la trattazione di giudizi affidati ad altri magistrati assegnati alla procura generale stessa.

ART. 19.

(Instaurazione del giudizio di responsabilità e archiviazione degli atti).

1. Il giudizio di responsabilità per danni cagionati allo Stato ed agli altri enti pubblici dai loro amministratori, agenti e dipendenti, nonché dai soggetti estranei alla pubblica amministrazione o dai privati individuati nell'articolo 12 è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti ovvero nei casi previsti dalle norme vigenti, dalle amministrazioni o dai cittadini mediante atto di citazione a comparire avanti la sezione competente.

2. Il procuratore generale quando ritenga che non debba procedersi chiede al presidente della competente sezione l'archiviazione degli atti. Sulla richiesta si pronuncia la sezione in camera di consiglio.

ART. 20.

(Addebito in sede amministrativa).

1. Al perseguimento delle responsabilità per danni di importo complessivo inferiore a lire 1.000.000 provvede direttamente la competente amministrazione.

2. Il funzionario, impiegato od agente, civile o militare, ove non accetti l'addebito come sopra determinato in via amministrativa, può ricorrere, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di addebito, alla competente sezione giurisdizionale.

3. Il ricorso sospende l'efficacia esecutiva del decreto di addebito.

4. L'importo di cui al comma 1 è ogni triennio adeguato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro sulla base dell'aumento degli indici del costo della vita determinato dall'Istituto centrale di statistica.

ART. 21.

*(Limiti temporali
per il risarcimento del danno).*

1. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto dannoso si è verificato ovvero lo stesso possa essere rilevato.

2. Qualora la omessa o ritardata denuncia non consenta l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del procuratore generale nei confronti dei responsabili del danno, possono essere chiamati a rispondere coloro che con dolo o colpa grave l'hanno omessa o ritardata. In questo caso l'azione del procuratore generale deve essere esercitata entro il termine di tre anni dalla data della intervenuta prescrizione.

ART. 22.

(Liquidazione del danno).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 52, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si applicano in tutti i giudizi di responsabilità di competenza della Corte stessa.

2. Nei casi in cui il danno non possa essere determinato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

ART. 23.

(Provvedimenti cautelari).

1. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può chiedere il sequestro conservativo dei beni dei convenuti o dei convenibili in giudizio davanti la Corte dei conti.

2. Il presidente della sezione giurisdizionale adita concede il sequestro con decreto, stabilendo il termine entro il quale deve essere eseguito, e quello entro il quale lo stesso deve essere portato a conoscenza dell'interessato. Contestualmente fissa l'udienza per la convalida.

3. Il sequestro presso le pubbliche amministrazioni è validamente eseguito senza bisogno di altre formalità, mediante notificazione del decreto, di cui al comma 2, ai convenuti ed alle amministrazioni interessate, nel termine fissato dal giudice e con l'osservanza delle speciali norme concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici.

ART. 24.

(Atti amministrativi lesivi della finanza o del patrimonio).

1. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può agire davanti le magistrature amministrative per ottenere l'annullamento, la revoca, la riforma o la sospensione di atti amministrativi invalidi, quando siano lesivi della finanza pubblica o del patrimonio pubblico. In questo caso il ricorso del pubblico ministero è presentato entro il termine di centottanta giorni dalla notizia dell'atto e comunque non oltre trecentosessanta giorni dalla sua efficacia.

CAPO III

GIURISDIZIONE IN MATERIA
DI PENSIONI

SEZIONE I

PENSIONI CIVILI E MILITARI.

ART. 25.

(Instaurazione dei giudizi in materia di pensioni civili e militari).

1. I giudizi di competenza della Corte dei conti in materia di pensioni, assegni e indennità civili e militari, nonché in materia di riscatto e riconoscimento di servizi e periodi a fini di quiescenza, sono instaurati con la presentazione dei ricorsi mediante deposito nella segreteria delle competenti sezioni centrali o regionali, ovvero mediante spedizione per raccomandata alla segreteria medesima.

2. Entro trenta giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, la segreteria della sezione alla quale il ricorso è assegnato trasmette copia del ricorso stesso all'amministrazione ed agli altri enti interessati.

3. L'amministrazione o l'ente interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, deposita nella segreteria il fascicolo amministrativo corredato da eventuale memoria, nonché dagli altri documenti dei quali il ricorrente abbia richiesto l'esibizione in giudizio. Entro lo stesso termine può proporre ricorso incidentale con le modalità previste per quello principale.

4. La segreteria della sezione dà comunicazione, entro venti giorni, dell'avvenuto deposito del ricorso incidentale alle parti interessate.

ART. 26.

(Fissazione dell'udienza).

1. Pervenuto il fascicolo amministrativo il presidente della sezione fissa la

udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria, la quale ne dà comunicazione alle parti, che possono presentare ulteriori atti e memorie.

2. Tra la data di ricevimento della comunicazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

3. Le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario con qualifica dirigenziale.

ART. 27.

*(Decisioni dei ricorsi
e ordinanze istruttorie).*

1. Le decisioni e le ordinanze sono pubblicate, entro il termine di sessanta giorni mediante deposito nella segreteria della sezione che le ha pronunciate.

2. Gli adempimenti istruttori disposti con ordinanza sono commessi alle parti, affidati al magistrato relatore o ad altro componente del collegio designato dal presidente.

ART. 28.

*(Pareri e accertamenti
medico-legali).*

1. Qualora il collegio ritenga di dover procedere ad accertamenti medico-legali, ovvero acquisire pareri, nomina uno o più consulenti tecnici scegliendoli fra i componenti del collegio medico-legale presso il Ministero della difesa o dell'ufficio medico-legale del Ministero della sanità o delle commissioni mediche presso gli ospedali militari. A tal fine le amministrazioni interessate comunicano all'inizio di ogni anno alla Corte dei conti gli elenchi dei consulenti utilizzabili, compilati anche in relazione alle varie specializzazioni della scienza medica.

2. Qualora la risoluzione dei quesiti posti comporti l'espletamento di accertamenti tecnici, i medesimi sono svolti, sotto la responsabilità del consulente, presso gli organi sanitari di cui al comma 2.

ART. 29.

(Poteri del procuratore generale in materia di pensioni civili e militari).

1. Il procuratore generale può, nell'interesse della legge, agire in via principale o incidentale nei giudizi in materia di pensioni civili e militari.

2. Il ricorso di cui all'articolo 63 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere proposto dal procuratore generale entro il termine di un anno decorrente dalla data di segnalazione alla procura generale della Corte dell'atto impugnato.

ART. 30.

(Disposizioni transitorie).

1. Per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) ove non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione, si provvede agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 e successivamente a quelli di cui all'articolo 26;

b) ove sia già fissata l'udienza pubblica, questa è tenuta dal collegio con l'intervento del procuratore generale; nel caso in cui, per qualunque motivo, il giudizio non venga definito, l'ulteriore corso è regolato dalle disposizioni della presente legge.

SEZIONE II.

PENSIONI DI GUERRA.

ART. 31.

(Composizione delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di contenzioso pensionistico di guerra. Suddivisione in collegi).

1. Per eliminare, nel termine di otto anni, l'arretrato esistente in materia di pensioni di guerra, ciascuna delle competenti sezioni giurisdizionali speciali funziona suddivisa in non meno di tre turni.

ART. 32.

(Poteri del procuratore generale in materia di pensioni di guerra).

1. Il procuratore generale può intervenire nei giudizi in materia di pensioni di guerra che vertono su questioni di massima o su questioni di giurisdizione e, comunque, nei giudizi di revocazione.

ART. 33.

(Assegnazione dei ricorsi e designazione del magistrato istruttore).

1. I ricorsi sono assegnati a ciascuna delle sezioni dal presidente della Corte o dal presidente di sezione da lui delegato. Il presidente della sezione assegna il ricorso ad uno dei collegi della sezione stessa e designa contestualmente, per la istruzione, uno dei magistrati di tale collegio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 174 del codice di procedura civile. Presso la segreteria della sezione è tenuto, per ogni magistrato, un ruolo dei ricorsi.

2. Entro trenta giorni, dalla data di deposito del ricorso, la segreteria della

sezione richiede all'amministrazione il fascicolo degli atti che deve essere trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta stessa.

ART. 34.

(Inizio dell'attività istruttoria).

1. Il magistrato istruttore, pervenuto il fascicolo amministrativo, dà comunicazione alle parti dell'inizio dell'attività istruttoria con notifica, a cura della segreteria, da effettuarsi a mezzo del servizio postale con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. Nella comunicazione deve essere contenuto l'avviso a prendere visione, entro il termine di sei mesi degli atti del giudizio; a specificare, laddove è necessario, i motivi e l'oggetto dell'impugnativa, nonché a depositare documenti, a formulare puntuali richieste in ordine all'acquisizione di ufficio di altri elementi, a depositare memorie e consulenze.

ART. 35.

(Provvedimenti del magistrato istruttore).

1. Il magistrato istruttore, scaduto il termine di cui al comma 2 dell'articolo 34:

a) se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, chiede al presidente della sezione la fissazione dell'udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria;

b) se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, provvede, con ordinanza, ad acquisire atti e documenti ed a disporre gli altri mezzi di prova, fissando il termine per l'adempimento. Qualora ritenga necessari accertamenti o pareri medico-legali, ne fa richiesta al collegio medico-

legale presso il Ministero della difesa oppure all'ufficio medico-legale presso il Ministero della sanità, ovvero, occorrendo, alle commissioni mediche presso gli ospedali militari, dandone avviso al ricorrente il quale può, negli accertamenti medico-legali, farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

2. Esaurita l'istruttoria, il magistrato istruttore chiede al presidente della sezione la fissazione dell'udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

3. Il magistrato istruttore decide con decreto motivato le questioni pregiudiziali attinenti al processo e le questioni preliminari di merito, che ritiene mature, se con esse definisce il giudizio. Il decreto è comunicato alle parti con le stesse modalità previste per la comunicazione dell'inizio dell'attività istruttoria.

4. Nella comunicazione del decreto, deve essere dato avviso della impugnabilità del decreto stesso e delle relative modalità di reclamo.

ART. 36.

*(Regime giuridico
dei provvedimenti istruttori).*

1. I provvedimenti istruttori, comunque motivati, non sono soggetti ad alcun mezzo di impugnazione ma sono modificabili e revocabili dal giudice che li ha pronunciati e non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Ogni questione concernente l'attività istruttoria può essere proposta o riproposta in sede di discussione davanti al collegio.

ART. 37.

(Reclamo al collegio).

1. Il decreto reso dal magistrato istruttore ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 è impugnabile con reclamo moti-

vato al collegio da depositare in segreteria entro il termine perentorio di giorni novanta dalla comunicazione del decreto stesso o da spedire a mezzo di lettera raccomandata, entro lo stesso termine perentorio, con gli effetti di cui all'articolo 97, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

ART. 38.

*(Effetto della rimessione
e del reclamo al collegio).*

1. La richiesta di fissazione d'udienza da parte del magistrato istruttore e la proposizione del reclamo di cui all'articolo 37 investono il collegio di tutta la causa.

2. Sino al giorno dell'udienza, il magistrato istruttore, in caso d'urgenza, può tuttavia prendere provvedimenti.

ART. 39.

*(Fissazione dell'udienza
e conclusioni delle parti).*

1. Dopo la richiesta di fissazione d'udienza da parte del magistrato istruttore o dopo il deposito del reclamo di cui all'articolo 37, il segretario presenta il fascicolo al presidente della sezione, il quale fissa, con proprio decreto, l'udienza pubblica per la discussione davanti al collegio. Il decreto deve essere comunicato alle parti non meno di quaranta giorni prima dell'udienza.

2. Le parti sino a quindici giorni prima della udienza di discussione possono esaminare gli atti del giudizio, trarne copia e presentare memorie conclusionali.

ART. 40.

(Udienza di discussione).

1. All'udienza, la parte ricorrente può partecipare personalmente o col ministero

di un avvocato iscritto all'albo speciale previsto dall'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni. In questo ultimo caso trova applicazione il terzo comma di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

2. Per l'amministrazione si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103. Il funzionario delegato deve avere qualifica dirigenziale.

ART. 41.

(Provvedimenti del collegio).

1. Terminata la discussione, il collegio decide in camera di consiglio.

2. La sentenza e l'ordinanza sono rese pubbliche mediante deposito nella segreteria della sezione che le ha pronunciate.

3. Gli adempimenti istruttori disposti con ordinanza del collegio sono affidati al magistrato relatore o ad altro componente del collegio stesso designato dal presidente.

4 Il magistrato incaricato rimette la causa al collegio dopo l'espletamento degli adempimenti disposti.

ART. 42.

(Estinzione del giudizio).

1. L'estinzione del processo opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

ART. 43.

(Giudizi pendenti).

1. Le disposizioni della presente legge che concernono il magistrato istruttore, l'udienza di discussione ed i provvedimenti del magistrato istruttore e del collegio si applicano a decorrere dal compimento del sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. I fascicoli relativi ai giudizi per i quali siano stati disposti incumbenti istruttori a cura del procuratore generale ovvero a quelli che si trovino nelle ulteriori fasi previste dalle precedenti norme sono depositati, a cura della procura generale, nella segreteria della sezione e assegnati direttamente al collegio designato ai sensi dell'articolo 33.

3. All'udienza il procuratore generale formula le sue conclusioni orali.

4. In ogni altro caso e comunque ove il giudizio non venga definito, l'ulteriore corso resta regolato dalle disposizioni della presente legge.

SEZIONE III

ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDIZI IN MATERIA
DI PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA.

ART. 44.

(Ricorso per violazione di legge alle sezioni riunite della Corte dei conti).

1. Avverso le decisioni pronunciate dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali della Corte dei conti nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra è ammesso ricorso per violazione di legge alle sezioni riunite della Corte stessa.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli da 325 a 338, 363, 366, 369 a 372 e 382 a 394 del codice di procedura civile.

ART. 45.

(Competenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, sono attribuiti alla competenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, istituita con decreto legislativo 6 maggio 1948,

n. 655, tutti i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni civili, militari e di guerra quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione.

2. I giudizi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le sezioni centrali, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale regionale salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE GIURISDIZIONALI

ART. 46.

(Ruolo dei magistrati della Corte dei conti).

1. Il numero dei referendari indicato nella tabella B del personale di magistratura della Corte dei conti allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di 50 unità.

ART. 47.

(Uffici di segreteria e dotazioni organiche).

1. Presso le sezioni giurisdizionali regionali e gli uffici regionali della procura sono istituiti uffici di segreteria per lo svolgimento di operazioni di supporto alle attività istituzionali degli uffici.

2. Le sezioni riunite regionali e le sezioni giurisdizionali regionali si avvalgono di un unico ufficio di segreteria.

3. Agli uffici sopra indicati sono preposti funzionari della carriera dirigenziale secondo i livelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge, ed è assegnato un congruo numero di impiegati.

4. La dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli della Corte dei

conti, è aumentata di trecentocinquanta unità.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del presidente della Corte dei conti, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative provvede, con proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e di operatività dei vari uffici.

6. Sino a quando non sarà entrata in vigore la disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il presidente della Corte dei conti può indire concorsi per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e di quelli comunque disponibili che risultassero ancora vacanti dopo la nomina dei candidati dichiarati idonei nei concorsi pubblici precedenti.

7. Nei concorsi previsti dal comma 6, sarà operata la riserva dei posti a favore del personale in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

8. Le assegnazioni e i trasferimenti di sede sono disposti dal presidente della Corte, o, per sua delega, dal segretario generale, previo parere del consiglio di amministrazione.

ART. 48.

(Notificazioni).

1. Le notificazioni e le comunicazioni previste dalle disposizioni della presente legge e dalle altre norme di procedura sono effettuate per il tramite dell'amministrazione quando trattasi di dipendente in servizio.

2. Nei giudizi ad istanza di parte, qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia dato comunicazione del mutamento della residenza o domici-

lio stessi, le comunicazioni e le notificazioni sono validamente effettuate con deposito nella segreteria della sezione.

ART. 49.

(Conferimento di delega al Governo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le sezioni riunite della Corte dei conti, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti a raccogliere in testo unico e ad adeguare alle norme contenute nella presente legge tutte le disposizioni vigenti relative all'organizzazione ed alle procedure giurisdizionali della Corte dei conti.

2. Nell'emanazione delle norme delegate possono essere recepiti, con le deroghe richieste dalla particolare natura della materia, i principi del codice di procedura civile per assicurare, in un unico testo, la completa disciplina procedurale dei giudizi.

ART. 50.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in ragione di lire 9.700 milioni per ciascun anno si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6586 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni del bilancio.

TABELLA A.
(Prevista dall'art. 47)Livello
di
funzione
—

E	Primo dirigente	42
	Direttori delle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e provinciali	21
	Direttori delle segreterie degli uffici regionali e provinciali della procura generale	21